REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2347 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2025
relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 126, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») comprendono, tra l'altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l'Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell'Agenzia.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione [2] ha stabilito i diritti e gli oneri che devono essere riscossi dall'Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine di consentire il recupero dell'intero costo delle attività correlate ai servizi prestati dall'Agenzia, evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.

(3) Da un lato, l'adeguamento dei diritti e degli oneri dovrebbe essere effettuato in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme, tenendo conto delle previsioni dell'Agenzia per quanto riguarda il suo carico di lavoro, i costi correlati e altri fattori pertinenti. Dall'altro, i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività dell'industria dell'Unione interessata. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della capacità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), di pagare i diritti.

(4) Riconoscendo i vincoli operativi, finanziari e amministrativi a cui sono sottoposte le PMI, è opportuno applicare requisiti e processi proporzionati alle loro specificità e alleggerire gli oneri amministrativi indebiti. I requisiti tecnici normativi nel settore dell'aeronavigabilità iniziale e del mantenimento dell'aeronavigabilità, dell'addestramento e delle licenze del personale, delle operazioni di volo, dei servizi di navigazione aerea e della certificazione delle apparecchiature e dei relativi processi di certificazione sono pertanto in scala ridotta o semplificati per le PMI. La struttura dei diritti è adattata alle dimensioni e alla complessità della relativa approvazione di prodotto o dell'organizzazione. L'Agenzia fornisce inoltre orientamenti e sostegno nell'attuazione di tali requisiti.

(5) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l'Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell'efficienza in termini di costi dell'espletamento dei compiti affidatile, considerando l'ambito di tali compiti quale stabilito dal regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione.

(6) L'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi che non sono specificamente menzionati nell'allegato del presente regolamento, ma che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 o che sono imposti all'Agenzia a norma di altre normative pertinenti dell'Unione, per finanziare i costi associati.

[1] GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2153/oj).